

Accordo di Programma

In Milano, 14 febbraio 2007

Intesa Sanpaolo SpA

e

le OO.SS. di Intesa Sanpaolo

premesso che

- con accordo del 21 dicembre 2006, le Parti hanno condiviso l'obiettivo di dare tempestivo avvio al confronto per ricercare le soluzioni più appropriate per garantire al Personale della Banca regole comuni attraverso l'armonizzazione delle discipline aziendali di carattere economico normativo precedentemente in essere presso Banca Intesa e Sanpaolo IMI;
- in relazione al modello organizzativo adottato dalla Capogruppo ed alla correlata struttura commerciale del Gruppo medesimo, nell'incontro dell'11 gennaio 2007 si è ravvisata l'opportunità di estendere detto quadro normativo alle Banche che ne fanno parte - di cui al prospetto allegato -, nel rispetto delle specificità organizzative e produttive e della titolarità dei diritti di cui alle normative vigenti in capo alle RR.SS.AA. e alle Segreterie degli Organi di Coordinamento;
- nella circostanza le Parti stesse hanno effettuato una prima ricognizione dei principali argomenti che dovranno costituire oggetto di confronto, individuando quelli da affrontare in via prioritaria e non esaustiva;
- tenuto conto della straordinaria complessità del processo di integrazione, conseguente alla realizzazione del Piano Industriale in corso di definizione, le Parti hanno ravvisato la necessità di individuare adeguate modalità e adeguati strumenti di relazioni industriali;

le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le materie oggetto di confronto, da realizzarsi in tempi stringenti, nel rispetto di quanto previsto nel citato accordo 21 dicembre 2006 e da concludersi non oltre il 31 dicembre 2007, saranno in via prioritaria e non esaustiva:
 - o Protocollo delle Relazioni Industriali;
 - o Mobilità del Personale e processi di riconversione del personale
 - o Inquadramenti
 - o Circoli ricreativi
 - o Assistenza Sanitaria Integrativa
 - o Agevolazioni finanziarie e creditizie per il Personale
 - o Orari di lavoro
 - o Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezzaoltre alle procedure di legge e di contratto in materia di riorganizzazione di ristrutturazione e relative alla cessione delle filiali;
3. al fine di consentire la proficua gestione del processo di integrazione sopra richiamato vengono considerati - nell'ambito di uno specifico Protocollo delle Relazioni Industriali - efficaci strumenti:
 - una Delegazione Sindacale appositamente costituita, collegata alla durata del Piano Industriale ed in carica per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di sottoscrizione delle presenti intese – con numero massimo di componenti pari a 8 per ogni Organizzazione Sindacale – e titolata a stipulare intese quadro di indirizzo per tutte le Banche di cui all'allegato prospetto;

- un coordinamento territoriale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali presso le Aree / Banche, le cui articolazioni e competenze saranno definite nel citato Protocollo, ferma restando la titolarità dei diritti in capo alle RR.SS.AA. e alle rispettive Segreterie di Coordinamento;

4. Per le seguenti materie:

- o Assistenza Sanitaria;
- o Previdenza Complementare;
- o Agevolazioni Creditizie e Finanziarie;
- o Circoli ricreativi;

le Parti convengono che le intese che saranno raggiunte dalle Delegazioni di cui sopra potranno essere recepite dalle Società del Gruppo, cui si applica il ccnl del Credito.